



COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL
VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 19/07/2017

In vigore dal 19/07/2017

Art. 1 - FINALITÀ GENERALI

Il Comune di Zanè, in conformità con il dettato costituzionale e i principi dello Statuto Comunale nonchè richiamati i concetti di solidarietà e sussidiarietà, favorisce l'autonoma iniziativa di cittadini, come volta allo svolgimento di attività e servizi di interesse generale con il fine del conseguimento del bene comune.

Il Comune di Zanè, con il presente Regolamento, intende riconoscere in senso formale e sostanziale la figura del "Volontario Civico" quale forma di cittadinanza attiva prestata da liberi cittadini a beneficio e solidarietà della comunità stimolando l'attività stessa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la qualifica e i requisiti della figura del "Volontario Civico", le varie forme del suo utilizzo, le modalità di coordinamento con la disciplina delle attività e dei servizi Istituzionali forniti dal Comune sul territorio.

Art. 3 - IL VOLONTARIO CIVICO

Ai fini del presente Regolamento, si definisce "Volontario Civico" la cittadina o il cittadino disponibile a mettere a disposizione le proprie competenze ed il proprio tempo libero per svolgere, in modo volontario, gratuito, senza scopo di lucro e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile, una o più attività di pubblico interesse a beneficio dei singoli e della comunità locale che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, allo stesso Comune o ad altri soggetti, enti o associazioni, anche di volontariato.

L'attività del "Volontario Civico" non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale beneficiario diretto del servizio.

L'attività di "Volontariato Civico" non prefigura in alcun modo un rapporto di dipendenza e non dà luogo a diritto di precedenza, preferenza o agevolazioni nei concorsi per l'assunzione di personale, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti; altresì non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo e previdenziale.

I Volontari Civici integrano ma non sostituiscono i servizi svolti dall'Amministrazione Comunale e pertanto non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente dell'Ente, bensì

pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.

Periodicamente il Comune potrà pubblicare appositi Avvisi pubblici per il reperimento di volontari, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di presentare spontaneamente, in qualsiasi momento, la propria candidatura.

Art. 5 - REQUISITI DEI VOLONTARI CIVICI

I cittadini che intendono svolgere attività di Volontariato Civico dichiarano i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- essere residenti nel Comune di Zanè o avere a Zanè il centro dei propri interessi;
- età non inferiore agli anni 18;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività. L'Amministrazione comunale, se necessario, ha facoltà di sottoporre il volontario a visita medica di controllo ai fini dello svolgimento delle attività;
- non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati che incidano sulla moralità del cittadino e non avere in corso procedimenti e/o condanne penali nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni.

I suddetti requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento dell'attività di volontariato prestata.

Art. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale e da questa individuate, dirette e coordinate e, solo a titolo esemplificativo, rientranti nei seguenti ambiti di attività:

A) ATTIVITA' DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO COMUNALE

A titolo esemplificativo:

- attività di supporto nella manutenzione, cura e valorizzazione del patrimonio comunale immobiliare e impiantistico (es. aiuole, siepi, parchi, arredo urbano, edifici);
- attività di monitoraggio del decoro urbano e segnalazione di atti di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico e di qualsivoglia atto lesivo del pubblico decoro alle Autorità competenti.

B) ATTIVITA' AREA SCOLASTICA/CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA

delle attività e le normative di riferimento a cui attenersi;

e) vigila sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

L'impegno dei Volontari non potrà eccedere le 5 (cinque) ore al giorno o comunque le 20 (venti) ore settimanali.

Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale che deve essere portato in modo ben visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte della cittadinanza e dei dipendenti comunali.

Art. 8 - DOVERI DEL VOLONTARIO CIVICO

Il Volontario Civico in attività è tenuto a:

- ▶ svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia e prudenza, con senso di responsabilità, di impegno, con lealtà, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini, in piena osservanza del presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia;
- ▶ tenere un comportamento corretto ed educato;
- ▶ utilizzare le eventuali attrezzature, mezzi e strumenti assegnati con la massima diligenza e cura del buon padre di famiglia;
- ▶ non ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali;
- ▶ osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ▶ esplicitare le attività con discrezione e nel rispetto delle normative in materia di privacy e del "segreto d'ufficio";
- ▶ comunicare al Responsabile del Servizio con tempestività eventuali assenze, impedimenti a svolgere l'attività affidata nonché qualsiasi altro aspetto o circostanza attinente alla sua funzione.

Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile per qualsiasi comportamento avente natura di illecito penale, civile o di altra natura per cui l'Amministrazione Comunale e i dipendenti comunali sono sollevati da qualsivoglia responsabilità in ordine all'attività svolta dal medesimo Volontario.

Art. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

- ▶ L'Amministrazione Comunale provvede alle coperture assicurative dei Volontari Civici contro gli infortuni nonché per danni a cose o a terzi in connessione o derivanti dalle attività svolte (RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi e Operaio); le coperture assicurative vengono attivate in via preventiva rispetto all'avvio delle attività unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

- ▶ negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
- ▶ in generale per inadempienze segnalate dal Responsabile del Servizio coinvolto.

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del medesimo.

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

